



TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA

Sezione Fallimentare

**DECRETO DI OMOLOGAZIONE
DELL'ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI
(art. 12 L. 3/2012)**

Il Giudice delegato

Letti gli atti e sciogliendo la riserva (¹);

Vista la proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento presentata, ai sensi della L. 3/2012, nell'interesse dei sigg.ri

_____ , per debiti individuali e per debiti della
cessata Società Agricola _____ ; tutti rappresentati e difesi dall'avv. **Monica Pagano** del Foro di Milano e dall'avv. **Matteo Marini** del Foro di Brescia;

rilevato che al ricorso è allegata la documentazione prevista dall'art. 9 Il comma nonché la relazione di attestazione della fattibilità redatta dall'O.C.C. dott.ssa _____ , cui deve farsi riferimento anche per la compiuta esposizione del piano oggetto del ricorso (peraltro oggetto di integrazioni e approfondimenti in corso di causa);

Richiamato, quanto alla sussistenza dei requisiti previsti dagli artt. 9,6, co. 2, lett. A), 7, 8,9, 10, della L. 3/2012, il decreto di fissazione di udienza ex art. 10, co. 3 adottato in data

_____ dato atto che non risulta l'attuale pendenza di procedure esecutive a carico di parte ricorrente;

1 Va premesso, ai soli fini difensivi da addebiti disciplinari, che la riserva viene sciolta in data odierna (dopo settimane di gestazione forzatamente discontinua del provvedimento) a causa sia del gravoso carico di lavoro conseguente: a) alla pluralità di ruoli assegnati per un totale di circa 800 procedimenti alla data odierna, di cui circa il 70% afferente a ruoli specialistici (esecuzioni immobiliari, fallimento e procedure concorsuali) e il resto ai ruoli contenzioso residuale, volontaria giurisdizione residuale, giudice lavoro supplente; b) alle decine di istanze urgenti su cui provvedere quotidianamente; c) al numero di cause già trattenute in riserva e in decisione (non riducibile senza rischiare le opposte censure di scarsa produttività). Si richiamano sul punto gli arresti di Cass. Sez. Un. 1516/2014, 22611/2014, 21624/2017, 21975/2018, 22572/2019, 25020/2019.

OSSERVA

quanto segue.

1. L'esposizione debitoria di parte ricorrente risulta la seguente:

- : Euro 1172,36 complessivi, di cui 35,00 verso ed Euro 1137,36 verso Agenzia delle Entrate (877,36 in origine, più 295 sopravvenuti come da integrazione depositata il);
- : Euro 50.332,63 complessivi, di cui: Euro 45.478,98 verso (con privilegio ipotecario), Euro 219,81 verso il medesimo creditore ma al chirografo, Euro 252,15 verso Euro 251,07 verso Agenzia delle Entrate, Euro 20,68 (sopravvenuti) verso ed Euro 4.109,94 verso con cessione del quinto della pensione;
- Euro 177.903,09 di cui Euro 86.183,34 verso con privilegio ipotecario), Euro 5.263,44 verso il medesimo creditore ma al chirografo, 1892,27 verso creditore chirografario, Euro 703,62 verso (privilegiato), Euro 75.480,40 verso (privilegiato) ed Euro 8.163,18 verso INPS (privilegiato).
- (debito gravante su in quanto soci): Euro 283.918,07 tutti chirografari tranne Euro 131.398,7 di con privilegio agrario e con privilegio ex art. 2751-bis n.5 c.c.;

La proposta è di tipo liquidatorio puro ed è articolata nei seguenti modi e termini:

- Vendita dell'intero patrimonio immobiliare al sig. per il prezzo di Euro 175.000;
- Pagamento integrale dei crediti prededucibili (Euro 37.000);
- Attribuzione del residuo - Euro 148.000,00 - ai creditori, che verrebbe così imputato: Euro 45.478,98 a spa per soddisfazione al 100% del credito privilegiato ipotecario verso sull'immobile oggetto di vendita; Euro 86.183,34 al medesimo creditore per soddisfazione, al 64%, del credito privilegiato ipotecario verso sull'immobile oggetto di vendita; Euro 16.337,68 da distribuire agli altri creditori, privilegiati nella misura dell'8%, e chirografari nella misura dell'8%;
- pagamento delle ulteriori somme dovute (cioè, a quanto si desume dal tenore del piano, quelle necessarie al raggiungimento della soglia dell'8%), incluso il debito erariale residuo dopo la transazione fiscale, mediante

Il professionista designato ha attestato la fattibilità del piano ed ha provveduto a comunicare ai creditori la proposta ed il decreto di fissazione dell'udienza. Non è pervenuta alcuna contestazione da parte dei creditori, sicché non si procede alla valutazione della convenienza della proposta di soddisfacimento rispetto all'ipotesi alternativa della liquidazione concorsuale, bensì, in via esclusiva, alla verifica della legittimità del

procedimento e della fattibilità del piano oggetto della proposta di accordo.

Da quanto esposto dal professionista che ha assolto alle funzioni di O.C.C., non risultano atti di frode e non emerge che lo stato di sovraindebitamento sia stato colposamente determinato da parte ricorrente. Ha attestato la sussistenza di tutti i presupposti di legge, la mancanza delle condizioni ostative e ha concluso per la piena fattibilità dell'accordo, con argomentazioni logiche ed esaustive, come tale integralmente richiamate nella presente sede.

La proposta non si palesa violativa del disposto di cui all'art. 2740 cc, né dell'obbligo di soddisfare integralmente i crediti impignorabili, per le ragioni che più avanti si diranno;

Sono state raggiunte le maggioranze necessarie per l'approvazione della proposta, come da documentazione depositata in data _____, e che in particolare **nessun creditore ha espresso voto contrario.**

2. La proposta prevede una complessiva ristrutturazione del debito cui è finalizzata anche la presente procedura, che riveste natura concorsuale – come strumento di regolazione negoziale della crisi del debitore c.d. civile – e “paraconcordataria” anche nell’impianto normativo del nuovo Codice della Crisi d’Impresa, anticipato nella sua entrata in vigore *in parte qua* dalla legge 176/2020 di riforma della L. 3/2012.

La locuzione “**ristrutturazione del debito**”, com’è noto, **indica e compendia le molteplici possibilità di rinegoziazione delle obbligazioni, mediante riscadenziamento, riduzione del capitale, riduzione o abbattimento degli interessi, e dunque presuppone ontologicamente, e imprescindibilmente, il concorso della volontà del creditore;** di guisa che essa concorre a perfezionare questo “negozio processuale” mediante la formale espressione del voto, in tutto e per tutto analoga a quella del concordato preventivo e del concordato fallimentare; **il creditore viene convocato in adunanza, vota, e vede omologarsi il piano se sono raggiunte le maggioranze e se non viene proposta, ovvero viene rigettata, l’opposizione all’omologazione.**

Tale qualificazione giuridica implica **l’indefettibilità del principio maggioritario – trattandosi di procedimento a base deliberativa – e della *par condicio creditorum*, intrinsecamente e inscindibilmente connessi** come sottolinea la migliore Dottrina (sono i due cardini su cui poggia la legittimazione della soluzione concordataria).

Nell’ambito di ciò che è a tutti gli effetti un “concordato minore”, deve senz’altro ritenersi applicabile per analogia la disciplina delle classi del concordato preventivo, affermando i seguenti principi di diritto:

- a) è ammissibile che l’accordo di ristrutturazione preveda la suddivisione dei creditori in classi, per l’estrema de-tipizzazione del contenuto della proposta che può essere il più vario;
- b) tale suddivisione deve avvenire in ragione degli interessi economici e della posizione giuridica dei creditori: sono i due elementi che individuano l’interesse giuridicamente

protetto del creditore e che ne fondano l'inquadramento nella singola classe;

c) detti due elementi vanno letti congiuntamente, nel senso che concorrono ad individuare la singola classe in cui inserire il creditore: sicché creditori con medesimi interessi economici potranno essere inseriti in classi diverse se hanno diversa posizione giuridica, e viceversa creditori con medesima posizione giuridica possono avere un interesse economico diverso: si consideri cioè l'eventualità che siano o meno muniti di diritto di prelazione, o di garanzie di qualsiasi tipo, o in ragione della diversa natura del loro titolo esecutivo, da cui diverse *chances* di realizzazione del credito in una ipotetica alternativa (giudiziale o stragiudiziale);

d) poiché le classi sono il risultato, e non il presupposto, della diversità di interessi economici e posizione giuridica, ove il proponente non provveda al classamento, restano nondimeno *naturalmente* individuate le singole classi, e dunque quelle diverse posizioni dei creditori che non possono essere oblite né eluse: offrire a situazioni diverse il medesimo trattamento equivarrebbe infatti a violare la *par condicio*;

4. Nel caso di specie la struttura della proposta di accordo è tale da prevedere sostanzialmente 5 classi di creditori:

1) i creditori prededucibili, cui si offre il 100% (necessariamente);

2) il creditore privilegiato ipotecario totalmente capiente, cui si offre il 100%;

3) il creditore privilegiato ipotecario parzialmente incapiente, in ragione del ricavato della vendita, che tuttavia sarebbe in ipotesi sufficiente alla sua integrale soddisfazione; gli si offre il 64%;

4) i creditori privilegiati incapienti, per assenza di beni su cui insisterebbe il privilegio, e che verrebbero soddisfatti con i proventi della vendita di altri beni, sicché appare corretta la loro degradazione al chirografo; gli si offre l'8%;

5) i creditori chirografari, che verrebbero soddisfatti anch'essi all'8%.

Il creditore privilegiato ipotecario, non manifestando alcun voto contrario, ha prestato implicitamente il proprio assenso alla parziale falcidia del credito.

Quanto al valore di realizzo del patrimonio immobiliare, occorre rilevare che il sig. acquisterebbe un intero compendio apparentemente del valore teorico di Euro 234mila euro al prezzo di Euro 175mila. Tuttavia, esaminando la perizia di stima in atti (doc. parte ricorrente) non appare irragionevole la conclusione, cui addivene il Perito, della necessità di ulteriormente abbattere il valore del cespite qualitativamente principale (cioè la palazzina) in conseguenza del suo stato di deterioramento. Sicché, in primo luogo, appare congrua la stima di Euro 167mila quale più probabile valore che sul mercato avrebbe il bene ove venisse sottoposto a vendita competitiva o messo in vendita *sic et simpliciter*; in secondo luogo, che l'offerta dell' appare oggettivamente vantaggiosa se non altro perché consente di liquidare in blocco il compendio immobiliare che risulta composto anche da porzioni di terreno difficilmente vendibili separatamente, *rectius* liquidabili con

minor profitto. In altri termini, tale liquidazione in blocco (che del resto è auspicata anche dal legislatore: v. art. 105 L.F.) si palesa oggettivamente più conveniente per tutti i creditori rispetto all'alternativa liquidatoria atomistica, sia per l'immediatezza dell'effetto, sia per l'assenza dei costi di procedura, sia per l'idoneità ad evitare il fisiologico abbattimento che, viceversa, appare agevolmente pronosticabile in caso di vendita giudiziale dei terreni, ed è già stata vagliata come ipotesi nella presente sede processuale quanto alla palazzina; la quale, nell'alternativa liquidatoria, avrebbe tempi e valori di realizzo quantomeno più incerti.

Sul trattamento dei privilegiati nulla da dire; il loro consenso implicito risulta peraltro dalla assenza di voti contrari.

Sul trattamento di _____, c'è da sottolineare che detto creditore beneficia dell'assegnazione del quinto della pensione del _____ in esito a procedura esecutiva di pignoramento presso terzi. Sul punto va ribadito l'orientamento dell'Ufficio secondo cui restano fermi – perché non revocabili, in quanto effetti di provvedimento giudiziale – i pagamenti intervenuti fino all'omologa della procedura concorsuale; successivamente alla omologa, viceversa, la proposta di accordo si cristallizza, e con essa lo *status quo*, si dà determinare – in particolare – la successione nella legittimazione passiva (cioè della persona dell'*accipiens*). Aprendosi la fase esecutiva, è l'O.C.C. (o il liquidatore) l'unico soggetto legittimato a disporre della massa attiva, ai fini della liquidazione e del riparto; sicché – analogamente a quanto avviene con la custodia nelle esecuzioni immobiliari – è tale organo della procedura unico legittimato a ricevere dal *debitor debitoris* quanto andrebbe versato al debitore (e, nel caso di specie, per esso al creditore). Ne consegue che, sino all'omologa, il provvedimento di assegnazione (giòva rimarcare, incidentalmente, che non v'è una procedura esecutiva da sospendere essendosi già definita con l'assegnazione predetta) ex art. 553 c.p.c. risulta pienamente efficace; divenendo invece inopponibile alla procedura, per la *lex concursus*, a far data dall'omologazione. Sicchè da tale momento il terzo onerato della prestazione (l'INPS trattandosi di pignoramento del quinto della pensione) verserà direttamente nelle mani dell'O.C.C. - non già ad _____ - il quinto predetto, sino a concorrenza dell'importo oggetto del provvedimento di assegnazione e dunque sino all'integrale esecuzione di detto provvedimento.

Ritenuto che non risultino pertanto circostanze ostative al ricorso alla procedura di composizione della crisi, il piano deve essere quindi omologato, con tutti gli effetti previsti dall'art. 12 ter leg. n.3/2012;

PQM

omologa la proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, presentata, ai sensi della L. 3/2012, nell'interesse dei sigg.ri

_____ per debiti individuali e per debiti della
cessata Società Agricola _____

Autorizza il compimento degli atti di liquidazione del patrimonio meglio descritti in

motivazione e nei modi e termini della stessa;

dispone che parte debitrice provveda, sotto la supervisione dell'OCC nominato, dott.ssa _____, ad effettuare i pagamenti in favore dei creditori concorsuali, secondo le previsioni dell' accordo omologato;

dispone che l'OCC nominato, dott.ssa _____, risolva eventuali difficoltà dovessero insorgere nell' esecuzione dell' accordo vigilando sull' esatto adempimento dello stesso e comunicando senza indugio ai creditori e al G.D. eventuali irregolarità;

rammenta, ai sensi dell'art. 12 L. n.3/2012, che dalla data dell'omologazione, i creditori per causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, né azioni cautelari, né possono acquistare diritti di prelazione sul patrimonio del debitore e che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano;

dispone che il presente provvedimento sia comunicato a cura del professionista nominato ex art. 15 a ciascun creditore presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o posta elettronica certificata e pubblicati sul sito del Tribunale di Piacenza a cura del medesimo professionista, entro dieci giorni dalla sua comunicazione da parte della cancelleria.

Si comunichi all'istante ed al professionista con funzioni di O.C.C..

Così deciso in Piacenza, l'11.02.2021.

Il Giudice
(dott.